

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le seguenti disposizioni normative

- articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art.13 del D.L.6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, istitutivi dell'Imposta Municipale Propria " IMU ";
- la legge 27 dicembre 2013 n 147 (legge di stabilità 2014) istitutiva dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI e di sostanziale modifica normativa delle componente IMU;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;
- il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Municipale (IUC), approvato con Deliberazione del Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente n. 46 in data 20/05/2014 che disciplina, nel capo I, le disposizioni generali IUC, nel capo II la componente IMU, nel capo III la componente TASI e nel capo IV la componente Tari;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21/07/2014 e la deliberazione del Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente n. 59 del 30/04/2016 di modifica del Regolamento IUC ;

Preso atto che la legge 27 dicembre 2013, n.147 statuisce che l'imposta municipale propria non si applichi al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto l'art. 1 comma 707 della legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014) che prevede, tra l'altro, che "i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";

Ritenuto quindi opportuno, a sostegno degli anziani e diversamente abili, prevedere l'assimilazione all'abitazione principale della suddetta fattispecie così come previsto dall'art. 1 comma 707 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);

Preso atto, ulteriormente, che l'articolo 1 comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) consente ai Comuni di incentivare il personale dipendente impiegato in attività di contrasto dell'evasione dei tributi comunali. La norma prevede, più ampiamente, che agli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate possano essere destinati fondi per il potenziamento delle risorse strumentali e per il trattamento accessorio del personale dipendente anche di qualifica dirigenziale.

Ritenuto, pertanto, di modificare il regolamento comunale per l'applicazione della IUC introducendo i seguenti articoli:

### **Art.12 quater**

#### **- Assimilazione ad Abitazione Principale-**

1. In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 707 della Legge 147/2013 (legge di

Stabilità 2014) è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2. Per i casi di cui al precedente comma 1 è fatto d'obbligo la presentazione della Dichiarazione di Variazione IMU di cui al successivo articolo 20 del presente regolamento, utilizzando i Modelli Ministeriali”;

#### **Art.4 bis-**

##### **Potenziamento dell'ufficio tributi e compensi incentivanti al personale addetto**

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento degli uffici preposti alla gestione delle entrate comunali, un fondo speciale;
2. Il fondo speciale non viene costituito qualora l'attività di accertamento tributario sia stata data in concessione.
3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 5% del maggior gettito accertato e riscosso, relativo all'attività di accertamento dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti. Per maggior gettito accertato e riscosso è da intendersi la differenza tra accertamenti e riscossioni rilevabili dal rendiconto di gestione dell'anno precedente l'anno di riferimento. La riscossione può avvenire entro tre anni dalla notifica degli avvisi di accertamento.
4. Non si procede all'istituzione del fondo di cui al comma 1 qualora il Comune non abbia approvato nei termini indicati dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il bilancio di previsione finanziario e il rendiconto di gestione.
5. Nel fondo di cui al comma 1 non sono inserite le sanzioni e gli interessi.

#### **Art. 4 ter-**

##### **Utilizzazione del fondo**

1. Le somme di cui al precedente art. 4 bis, qualora rispettate le condizioni di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo, saranno ripartite dalla Giunta Comunale annualmente con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
  - a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra il 20 e il 30%;
  - b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra il 10% e il 20%;
  - c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto alla riscossione ed accertamento dell'IMU e della TARI nella misura compresa fra il 50% e il 70%;
2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1, la Giunta Comunale assegnerà al personale dipendente coinvolto il premio incentivante;
3. Il premio incentivante sarà inserito nella contrattazione decentrata integrativa;
4. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal Dirigente del Settore entro trenta giorni dalla deliberazione di Giunta;
5. I compensi al personale saranno riconosciuti in base alla partecipazione dei dipendenti all'attività di accertamento e di riscossione dei tributi indicati.

#### **Art. 4 quater**

##### **Limite del compenso incentivante**

1. Il compenso di cui all'art. 4 ter, comma 1, lettera c), non può superare il 15% del

trattamento tabellare annuo lordo individuale;

2. Il compenso di cui all'art. 4 ter, comma 1, lettera c) si intende al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP.

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2018 che ha differito dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2019;

Richiamato l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto, altresì, l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.....";

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce la modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Dato atto che, in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati:

Il parere favorevole del Dirigente del settore risorse umane e finanziarie in data \_\_\_\_\_, in merito alla regolarità tecnica.

Il parere favorevole del Dirigente del settore risorse umane e finanziarie in data \_\_\_\_\_, in merito alla regolarità contabile.

Il parere favorevole del Segretario generale in data \_\_\_\_\_

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati

## D E L I B E R A

1) di modificare il vigente regolamento IUC, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale con l'introduzione dei seguenti articoli:

**Art.12 quater - Assimilazione ad Abitazione Principale-;**

**Art.4 bis -Potenziamento dell'ufficio tributi e compensi incentivante al personale addetto-;**

**Art. 4 ter -Utilizzazione del fondo-;**

**Art. 4 quater -Limite del compenso incentivante-;**

2) di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore a partire dal 01/01/2019;

3) di dare atto di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

4) di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli ....., contrari ....., astenuti ..... su ..... presenti e .....  
votanti espressi in modo palese,

#### 1. DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000.